

favorevole la proposta di stanziamento nella cifra indicata dal Direttore Generale.-

=====

IV - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CARENZA PER LE ASSICURAZIONI POPOLARI -

Il Direttore Generale fa presente che si è manifestata l'opportunità di riesaminare alcuni punti riguardanti le condizioni di polizza delle Assicurazioni popolari.- Per quanto riguarda un eventuale prolungamento del periodo nel quale non si fa luogo al riscatto, si riserva di formulare proposte concrete dopo che sarà stato interpellato il Comitato delle Assicurazioni Popolari nel quale intervengono i rappresentanti dei Lavoratori.-

Per quanto riguarda la carenza, l'art.6 delle Condizioni Generali di Polizza, così si esprime: "L'assicurazione è soggetta nel primo semestre alle seguenti limitazioni:

"a) in caso di decesso dell'assicurato nel primo trimestre l'Istituto rimborsa i soli premi versati;

"b) in caso di decesso nel secondo trimestre, l'Istituto paga soltanto metà del capitale secondo le condizioni speciali del contratto.-

"Le limitazioni suindicate non hanno effetto per i contratti stipulati nella forma Mista Crescente e quando la morte della persona assicurata sia prodotta da infortunio, esclusa ogni concausa, o da parto".-

Dalla esperienza ormai acquisita per lo speciale portafoglio delle "A.P." è possibile concludere con grande attendibilità che in pratica la carenza prevista dall'articolo sopra ricordato, mentre si appalesa eccessiva per le polizze degli operai (una o due quote) ri-

